



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Micale

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

Il giorno 2 del mese di agosto dell'anno 2024 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 485 del 02/08/2024

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO N. 1637/2023
(RIF. N. 3167): ESECUZIONE.**



**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO N. 1637/2023
(RIF. N. 3167): ESECUZIONE.**

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 517 in data 19/07/2024 della S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

premesse che:

- con atto notificato in data 25.09.2020 prot. n. 0058857, la Sig.ra (*omissis*) ha promosso ricorso ex art. 696 bis c.p.c. ed ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 24/2017 avanti il Tribunale di Busto Arsizio, contro l'ASST della Valle Olona, l'ASST dei Sette Laghi e l'ASP di Palermo, al fine di ottenere la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio cui demandare i quesiti ritenuti opportuni per accertare la sussistenza di colpa medica e per quantificare i danni che sarebbero derivati alla ricorrente, anche in conseguenza delle prestazioni sanitarie ricevute dalla medesima presso le strutture della scrivente Amministrazione a far data dal 27.08.2012 (Ns. Riferimento: 3167);
- in forza delle condizioni e delle clausole di cui alla polizza rct-rco n. ITOMM1301869 in essere con la Compagnia AmTrust Assicurazioni S.p.A., ed in ossequio alle indicazioni ricevute dalla società assicuratrice, questa Amministrazione con deliberazione n. 500 del 09.10.2020 si è costituita nel suddetto procedimento di accertamento tecnico preventivo ed ha conferito a tale scopo procura ad litem, con ogni opportuno potere e facoltà a miglior tutela degli interessi dell'Azienda, all'Avv. Michele Tavazzi, con Studio in via G. Marconi n. 9 – 40122 Bologna;
- in forza delle condizioni e clausole di cui alla sopra citata polizza n. ITOMM1301869, tutti gli oneri inerenti e connessi all'incarico professionale di cui sopra sono stati posti a carico della Compagnia AmTrust Assicurazioni S.p.A., ivi incluso il ricorso ad eventuali spese peritali;
- il suddetto ricorso si è concluso con il deposito della consulenza tecnica d'ufficio sulla base della quale si convenne con l'assicuratore di avviare un tentativo di transazione della controversia, in coerenza con gli esiti della CTU, subordinando la trattativa all'accordo con le altre Strutture convenute in giudizio (ivi inclusa pertanto l'ASP Palermo, non costituita);

premesse altresì che:

- con atto notificato in data 12.11.2021 prot. n. 0073858, la Sig.ra (*omissis*), ha promosso ricorso ai sensi ex art. 702 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Busto Arsizio (VA), nei confronti



dell'ASST della Valle Olona, dell'ASST dei Sette Laghi e dell'ASP di Palermo al fine di ottenere il risarcimento dei danni che sarebbero derivati alla ricorrente;

- in forza delle condizioni e delle clausole di cui alla polizza rct-rco n. ITOMM1301869 in essere con la Compagnia AmTrust Assicurazioni S.p.A., ed in ossequio alle indicazioni ricevute dalla società assicuratrice, questa Amministrazione con deliberazione n. 764 del 17.12.2021 si è costituita nel suddetto procedimento conferendo a tale scopo procura ad litem con ogni opportuno potere e facoltà a miglior tutela degli interessi dell'Azienda, all'Avv. Michele Tavazzi, con Studio in via G. Marconi n. 9 – 40122 Bologna;
- in forza delle condizioni e clausole di cui alla sopra citata polizza n. ITOMM1301869, tutti gli oneri inerenti e connessi all'incarico professionale di cui sopra sono stati posti a carico della Compagnia AmTrust Assicurazioni S.p.A., ivi incluso il ricorso ad eventuali spese peritali;

rilevato che il suddetto procedimento ex art. 702 bis c.p.c. si è concluso con provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio n. 1637/2023, acquisito agli atti in data 21.11.2023, prot. n. 0076330, e che con tale atto il giudice ha:

- accolto la domanda di parte ricorrente;
- dichiarato la responsabilità concorrente delle parti resistenti nella causazione dell'evento dannoso;
- condannato le parti resistenti, in solido tra loro, al risarcimento in favore di parte ricorrente dei danni quantificati in € 111.546,00 per danno non patrimoniale e in € 13.305,85 per danno patrimoniale, oltre interessi legali come specificato in parte motiva, previa deduzione degli importi eventualmente già corrisposti da soggetti terzi, a titolo di rivalsa;
- rigettato ogni altra domanda avanzata;
- condannato le parti resistenti, in solido tra loro, a rifondere le spese di giudizio della ricorrente, da liquidarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario, in complessivi € 14.103,00 oltre oneri di legge, anticipazioni e spese di C.T.U.;

preso e dato atto che:

- con atto acquisito agli atti per il tramite dell'Avv. Michele Tavazzi in data 09.04.2024 prot. n. 0029300, la Sig.ra (*omissis*) ha citato in giudizio l'ASST della Valle Olona, l'ASST dei Sette Laghi e l'ASP di Palermo avanti la Corte di Appello di Milano, per l'udienza del 10.07.2024, e ciò al fine di ottenere la riforma parziale della Sentenza n. 1637/2023 resa dal Tribunale di Busto Arsizio;
- in forza delle condizioni e delle clausole di cui alla polizza rct-rco n. ITOMM1301869 in essere con la Compagnia AmTrust Assicurazioni S.p.A., ed in ossequio alle indicazioni ricevute dalla società assicuratrice, questa Amministrazione con deliberazione n. 284 del 24.05.2024 si è costituita nel suddetto giudizio, ha stabilito contestualmente di proporre appello incidentale sull'*an*, ed ha conferito a tale scopo procura ad litem con ogni opportuno potere e facoltà a miglior tutela degli interessi dell'Azienda, all'Avv. Michele Tavazzi, con Studio in via G. Marconi n. 9 – 40122 Bologna;
- in forza delle condizioni e clausole di cui alla sopra citata polizza n. ITOMM1301869, tutti gli oneri inerenti e connessi all'incarico professionale di cui sopra sono stati posti a carico della Compagnia AmTrust Assicurazioni S.p.A., ivi incluso il ricorso ad eventuali spese peritali;



vista la nota e-mail del 04.12.2023, acquisita agli atti in pari data prot. n. 0079638, con la quale il Legale dell'Azienda riferisce di essere stato contattato dall'ASST della Valle Olona per verificare la disponibilità delle parti convenute all'adempimento spontaneo del pagamento di un terzo delle somme liquidate dal magistrato in favore della ricorrente;

vista, altresì, la nota e-mail del 29.02.2024, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 0017064, con la quale l'Avv. Michele Tavazzi riferisce l'esito infruttuoso del tentativo condotto dal medesimo di coinvolgere l'ASP Palermo nel suddetto procedimento di adempimento e suggerisce contestualmente, in caso di esito definitivamente negativo di tale tentativo presso l'ASP Palermo, di procedere al pagamento delle somme liquidate dal magistrato in misura di un mezzo ciascuna a carico di ASST dei Sette Laghi ed ASST della Valle Olona fermo restando il diritto di regresso delle stesse verso l'ASP Palermo;

vista, infine, la nota e-mail del 19.03.2024, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 0023453, con la quale l'Avv. Michele Tavazzi riferisce nuovamente che l'ASP Palermo non ha fornito alcun riscontro circa la propria volontà di adempiere spontaneamente al pagamento della quota di competenza, ed evidenzia la necessità di procedere, di conseguenza, al pagamento di quanto dovuto alla parte ricorrente suddividendo il costo in parti uguali tra ASST dei Sette Laghi e ASST della Valle Olona, salvo successivo regresso verso l'ASP Palermo;

atteso che con la suddetta nota e-mail del 19.03.2024, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 0023453, l'Avv. Michele Tavazzi:

- conferma di essersi già coordinato con il Legale dell'ASST della Valle Olona e che quest'ultimo gli ha confermato la volontà della sua assistita di procedere all'adempimento spontaneo della quota del 50% del dovuto;
- comunica che provvederà ad inoltrare l'importo esatto da versare e le coordinate bancarie della ricorrente, al fine di evitare azioni esecutive con aggravio di costi;

considerata la necessità di dare attuazione alla Sentenza n. 1637/2023, di cui sopra, i cui oneri restano a carico dell'Azienda in coerenza con le condizioni e clausole della polizza in essere, e ciò in ossequio alle indicazioni ricevute dall'assicuratore con nota del 28.03.2024, acquisita agli atti in data 29.03.2024, prot. n. 0026836, ed in coerenza con il fatto che detti oneri hanno un valore inferiore alla soglia di autoritenzione del rischio;

preso atto che con nota e-mail del 05.04.2024, acquisita agli atti in data 08.04.2024, prot. n. 0028600, l'Avv. Michele Tavazzi ha precisato che il Legale di controparte, nonostante la sentenza liquidi in suo favore le spese di C.T.U, chiede che i relativi importi siano versati alla cliente e si impegna a sottoscrivere a tale riguardo apposita liberatoria;

preso, altresì, atto che con nota e-mail del 13.05.2024, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 0039248, l'Avv. Michele Tavazzi:

- ha trasmesso i conteggi relativi agli importi dovuti alla ricorrente in virtù della più volte citata sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, per un valore complessivo di euro 129.631,70 oltre spese legali pari ad euro 17.662,28;
- confermato contestualmente la richiesta del legale di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, di pagare le spese di CTU alla sua cliente ed ha allegato a tale scopo la relativa liberatoria;



- confermato che l'ASP di Palermo non ha fornito alcun riscontro alle ripetute richieste di concorrere, per la parte di competenza, al pagamento spontaneo delle somme dovute a parte ricorrente;
- confermato che il Legale dell'ASST della Valle Olona ha manifestato la disponibilità della stessa a corrispondere il 50% dell'importo complessivamente dovuto, salvo regresso nei confronti di ASP Palermo;

vista e richiamata la nota e-mail del 24.05.2024, acquisita agli atti in data 27.05.2024, prot. n. 0043482, con cui l'Avv. Michele Tavazzi ha inoltrato la documentazione inviata dall'avvocato di parte ricorrente ai fini del pagamento della quota del 50% delle somme di cui in sentenza, ossia: copia codice iban, nota pro forma intestata ad ASST dei Sette Laghi per il pagamento delle spese legali con applicazione della ritenuta d'acconto, copia della ricevuta del pagamento telematico del contributo unificato e marca da bollo;

rilevato che con la suddetta nota il legale dell'Azienda ha consigliato di procedere ai pagamenti delle somme come conteggiate nella precedente nota prot. n. 0039248/2024, sia a titolo di sorte capitale, interessi e spese (ivi comprese le spese di CTU) sia a titolo di compensi legali, salvo diritto d'impugnativa in via incidentale, e con diritto di regresso verso ASP Palermo per la quota a carico di quest'ultima;

rilevato che la suddetta attività si è svolta lungo molteplici passaggi ed approfondimenti in sede di C.V.S. e che la stessa si è conclusa con la determinazione di procedere, nell'interesse dell'Azienda ed in coerenza con i pareri espressi dal Legale della stessa, giusto verbale n. 3/2024 del 07.02.2024, debitamente depositato agli atti, al pagamento spontaneo delle somme di cui alla sentenza n. 1637/2023 del Tribunale di Busto Arsizio, e ciò secondo la quota di un mezzo nella denegata ipotesi di mancato pagamento da parte di ASP Palermo;

evidenziato che alla suddetta riunione del CVS ha partecipato anche il Direttore Amministrativo e che, pertanto, il parere espresso dal CVS assorbe e sostituisce l'autorizzazione del Nucleo di Transazione in coerenza con la vigente procedura aziendale di gestione dei sinistri (PG19);

considerato infine che il suddetto pagamento trova idonea copertura a bilancio, giusta deliberazione n. 1071 del 24.12.2013, e comporta unicamente l'erosione degli accantonamenti da € 1.274.331,96 ad € 1.199.082,12 già previsti ab origine per la copertura dei sinistri in S.I.R. (autorizzazione n. 343/2016);

dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto);

rilevato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;



visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;

acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario f.f.;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto del provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio n. 1637/2023, acquisito agli atti in data 21.11.2023, prot. n. 0076330, con cui il giudice ha:
 - accolto la domanda di parte ricorrente;
 - dichiarato la responsabilità concorrente delle parti resistenti nella causazione dell'evento dannoso;
 - condannato le parti resistenti, in solido tra loro, al risarcimento in favore di parte ricorrente dei danni quantificati in € 111.546,00 per danno non patrimoniale e in € 13.305,85 per danno patrimoniale, oltre interessi legali come specificato in parte motiva, previa deduzione degli importi eventualmente già corrisposti da soggetti terzi, a titolo di rivalsa;
 - rigettato ogni altra domanda avanzata;
 - condannato le parti resistenti, in solido tra loro, a rifondere le spese di giudizio della ricorrente, da liquidarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario, in complessivi € 14.103,00 oltre oneri di legge, anticipazioni e spese di c.t.u.;
2. di prendere atto dei pareri espressi dall'Avv. Tavazzi con le note indicate in parte motiva e qui richiamate per relazione ed in particolare, da ultimo, delle note e-mail del 13.05.2024, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 0039248, e del 24.05.2024, acquisita agli atti in data 27.05.2024, prot. n. 0043482, con le quali il medesimo espone i conteggi delle somme dovute alla ricorrente, allega la liberatoria del legale di controparte per il pagamento alla ricorrente delle spese di C.T.U., conferma che l'ASP di Palermo non ha fornito alcun riscontro alle ripetute richieste di concorrere, per la parte di competenza, al pagamento spontaneo delle somme dovute a parte ricorrente, conferma altresì la disponibilità dell'ASST della Valle Olona a corrispondere il 50% dell'importo complessivamente dovuto, salvo regresso nei confronti di ASP Palermo e, infine, trasmette i dati necessari per poter procedere al pagamento della quota del 50% delle somme dovute salvo regresso nei confronti di ASP Palermo;
3. di ottemperare al provvedimento (recius ordinanza) del Tribunale di Busto Arsizio di cui in parte motiva, e ciò nei termini indicati dall'Avv. Michele Tavazzi con le note di cui al punto precedente, riservandosi fin d'ora il diritto di regresso verso l'ASP Palermo;



4. di dare mandato alla S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità di provvedere al pagamento dell'importo onnicomprensivo di € 75.249,84 di cui € 64.815,85 per sorte capitale e spese peritali in favore della ricorrente ed € 10.433,99 a titolo di spese legali, ripartiti come indicato nella succitata nota prot. n. 0043482 del 27.05.2024 e da versare mediante bonifico bancario sui conti correnti meglio specificati nella nota medesima;
5. di prendere e dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in complessivi € 75.249,84 sono già stati imputati a bilancio con deliberazione n. 1071 del 24.12.2013, avente ad oggetto l'aggiudicazione del servizio assicurativo rct/o per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2016 (autorizzazione n. 343/2016) e che pertanto il medesimo non comporta alcuna sopravvenienza passiva;
6. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 75.249,84 siano imputati al conto n. 320125 "Fondo rischi per copertura diretta (autoassicurazione)";
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 517 DEL 19/07/2024

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO N. 1637/2023 (RIF. N. 3167): ESECUZIONE.****IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'**

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno	Conto	N. Autorizzazione	Importo

Altro: imputati a bilancio con deliberazione n. 1071 del 24.12.2013

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 485 del 02/08/2024

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO N. 1637/2023 (RIF. N. 3167): ESECUZIONE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 02/08/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Ghilotti Damiano - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano - Direttore F. F. S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Folino Rosy - S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Lorenzon Dario - Direttore S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa

Diani Augusta - Delegato DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Salzillo Adelina - Direttore Direzione Sanitaria

Micale Giuseppe - Direttore Generale Direzione Generale

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Ghilotti Damiano